

ARTICOLO 35

A – SEDE O AULE DIDATTICHE COMPLEMENTARI

1. I soggetti giuridici titolari di sedi operative accreditate ai sensi del presente disciplinare possono ampliare, in via transitoria, la propria disponibilità di sedi operative e/o di aule di teoria/laboratori per l'attuazione di interventi formativi e/o di orientamento alle seguenti condizioni vincolanti:

a) il soggetto giuridico titolare di sede accreditata che intenda concedere in uso la stessa, ovvero aule di teoria/laboratori, deve essere nelle condizioni di legge di cedere a terzi l'uso dei locali ove è essa ubicata, avendone piena disponibilità e facoltà;

b) la convenzione d'uso tra soggetto concedente e soggetto utilizzatore deve essere redatta in forma scritta esclusivamente secondo lo schema di convenzione allegato **(Allegato "B")**

c) l'accordo di utilizzo deve essere di tipo esclusivo per il periodo interessato. Nella propria sede operativa o nell'aula di teoria/laboratorio concesse in uso complementare, il concedente è obbligato, conseguentemente, a non sottoscrivere accordi con altri soggetti, consentendo, quindi, l'utilizzo della sede/aula di teoria/laboratorio unicamente al soggetto con il quale sia stata stipulata la convenzione d'uso. E' fatta salva la possibilità per il titolare concedente di utilizzare la sede/aula di teoria/laboratorio nelle giornate/fasce orarie residuali.

d) il soggetto utilizzatore di sedi o aule di teoria/laboratori complementari deve assicurare, per tutto il periodo di svolgimento delle attività il presidio delle funzioni così come richiesto dalla normativa di cui al presente disciplinare;

e) la sede operativa o aula di teoria/laboratorio, concessi in uso dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'intervento dichiarato nella convenzione d'uso dal soggetto che ne richiede l'utilizzo;

f) l'efficacia della convenzione d'uso deve essere almeno pari alla durata delle attività da svolgere indicate in essa. Detta durata si computa dalla data di comunicazione di inizio delle attività formative fino alla data di conclusione, tenuto conto dei termini di differimento, di eventuali proroghe concedibili e dello svolgimento degli eventuali esami finali, se previsti.

2. In caso di ricorso a sede o aula di teoria/laboratorio complementari, con la **comunicazione di avvio del percorso formativo** al competente Ufficio gestione, occorre presentare una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del DPR 445/2000, **attestante il possesso** della convenzione d'uso conforme **all'Allegato "B"** regolarmente firmato dalle parti, con allegata la documentazione indicata nel modello di convenzione.

3. Ai fini dell'erogazione delle attività formative presso la/e sede/i complementare/i, trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, comma 11 della presente Disciplina.

4. La convenzione di sede o aule di teoria/laboratori complementari può essere stipulato anche per le sedi operative C.A.T. autorizzate all'erogazione delle attività formative.

B- AULE DIDATTICHE ESTERNE

B.1 LABORATORI

1. Fermo restando quanto disposto nelle premesse iniziali del primo capoverso dell'articolo 36, comma 7, i soggetti giuridici titolari di sedi operative accreditate possono ampliare, in via transitoria, la propria disponibilità di laboratori per l'attuazione di interventi formativi anche mediante specifica convenzione con Istituti Scolastici, aziende, organizzazioni o altri

soggetti, istituzionali e non, purchè:

- o detti laboratori abbiano gli annessi servizi igienici e i requisiti minimi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche;
- o la convenzione di utilizzo sia redatta in forma scritta e di tipo esclusivo per le giornate formative/fasce orarie stabilite, utilizzando esclusivamente il modello di “Convenzione di service e domiciliazione – Formazione pratica” in allegato (**Allegato B1**).

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, l’Organismo interessato, in sede **comunicazione di avvio del percorso formativo** al competente Ufficio gestione, deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attestante il possesso** della seguente documentazione (**Allegato B3**):

- la “Convenzione di service e domiciliazione – Formazione pratica” conforme all’**Allegato B1**;
- il fascicolo, allegato alla convenzione come parte integrante e sostanziale, di seguito indicato:
 - perizia asseverata da un tecnico abilitato, con allegata planimetria che attesti:
 - la rispondenza delle attrezzature ai requisiti generali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - la capienza complessiva del laboratorio ai fini della sicurezza, tenuto conto delle attrezzature in dotazione e di quanto disposto dall’art. 36, comma 3, della vigente Disciplina di accreditamento;
 - la rispondenza dello stesso sia alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008, sia alle norme in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche;
 - certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
 - allegato tecnico sulle attrezzature minime in linea con quelle prescritte nei corrispondenti standard di percorso formativo del Repertorio regionale;
 - calendario delle attività con specifica indicazione delle giornate e ore didattiche di laboratorio;
 - copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività corsuali, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

B.2 AULE DI TEORIA

1. Fermo restando quanto disposto nelle premesse iniziali del primo capoverso dell’articolo 36, comma 7, i soggetti giuridici titolari di sedi operative accreditate possono ampliare, in via transitoria, la disponibilità di locali adeguatamente allestiti per l’erogazione della formazione teorica, mediante specifica convenzione, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’attività laboratoriale relativa al percorso formativo venga svolta presso un’azienda in virtù di una “Convenzione di service e domiciliazione – Formazione pratica” stipulata ai sensi del presente articolo, Sezione B1, comma 1, e all’interno della medesima sede aziendale vi siano locali idonei.

Nel caso di specie, resta ferma la necessità di stipulare una convenzione di utilizzo in forma scritta e di tipo esclusivo per le giornate formative/fasce orarie stabilite, da redigere utilizzando il modello di “Convenzione di service e domiciliazione – Formazione teorica” come da **Allegato B2**.

2. Con la **comunicazione di avvio del percorso formativo** al competente Ufficio gestione, l’Organismo interessato dovrà presentare una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del DPR 445/2000, (**Allegato B3**) **attestante il possesso** delle “Con-

venzioni di service e domiciliazione”, rispettivamente di “Formazione teorica” e “Formazione pratica” conformi **agli Allegati B1 e B2** completa della documentazione, allegata alle stesse come parte integrante e sostanziale, di seguito riportata:

- perizia asseverata da un tecnico abilitato, con allegata planimetria, che attesti:
 - la rispondenza degli arredi/attrezzature ai requisiti generali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - la capienza complessiva del locale adibito ad aula di teoria, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 3, della vigente Disciplina di accreditamento;
 - la rispondenza sia alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, sia alle norme in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche;
- allegato descrittivo degli arredi/attrezzature;
- calendario delle attività con specifica indicazione delle giornate e ore didattiche di teoria.

C - INTERCAMBIABILITA' DELLE AULE DIDATTICHE ACCREDITAMENTO ED UTILIZZO DELLE AULE PER LA FORMAZIONE TEORICA E PRATICA

1. Fermo restando quanto disposto nelle premesse iniziali del primo capoverso dell'articolo 36, comma 7, nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate, la/e medesima/e aula/e didattica/didattiche può/possono essere accreditata/e sia per le attività teoriche, sia per la attività pratiche in relazione allo stesso corso o in relazione a corsi diversi.

2. Ai fini dell'accREDITAMENTO delle aule da utilizzare per la formazione teorica e pratica, occorre presentare istanza all'Ufficio AccREDITAMENTO o in sede di accREDITAMENTO o successivamente, tramite richiesta di variazione utilizzando l'apposito modello (**Allegato L**). In sede di istanza di accREDITAMENTO, la perizia tecnica asseverata e la planimetria della sede accREDITANDA, di cui al **punto 24 dell'allegato C bis**, devono riportare specifica evidenza delle aule didattiche da accREDITARE con entrambe le destinazioni d'uso, contrassegnando ciascuna aula con un elemento letterale.

La medesima procedura va seguita in caso di variazione della sede accREDITATA.

In linea con quanto prescritto nel successivo art. 36 della presente Disciplina, si applicano le disposizioni di seguito riportate.

3.1 Ai fini dell'accREDITAMENTO delle aule di teoria anche **per uso laboratorio** l'Organismo dovrà dimostrare esclusivamente il requisito di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) punto I.2).

3.2 L'effettivo utilizzo delle aule di teoria **accREDITATE ANCHE PER USO LABORATORIO**, può avvenire previa presentazione in sede di **comunicazione di avvio delle attività formative** al competente Ufficio gestione, di una **dichiarazione del legale rappresentante**, resa ai sensi del DPR 445/2000, **attestante il possesso** della documentazione prescritta al comma 8, punto 8.4, del successivo articolo 36 (**Allegato B3**).

Il laboratorio, attrezzato e periziato ai fini della sicurezza sul lavoro, da utilizzare per uno specifico corso formativo deve tener conto di quanto prescritto nel successivo art. 36, comma 9.

3.3 L'accREDITAMENTO delle aule di laboratorio **anche per le attività di teoria**, oltre al requisito di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), I.1), necessita della documentazione prescrit-

ta al comma 8, punto 8.1, del successivo articolo 36.

3.4 Rispetto all'utilizzo delle aule di laboratorio accreditate **anche per le attività di teoria**, si applica quanto disposto nell'art. 36, punto 8.2.

Articolo 36

Adeguatezza e sicurezza dei locali della sede operativa e degli arredi ed attrezzature - Destinazione d'uso dei locali

1. Ogni unità immobiliare adibita a sede operativa deve disporre di un set minimo di locali:

- a. spazi minimi per almeno **50 mq** di superficie al netto delle murature destinati alle **funzioni di governo** (direzione, amministrazione, segreteria, presidio dell'erogazione dei servizi e accoglienza dell'utenza), ai percorsi e ai servizi igienici. Tali spazi dovranno essere comunque commisurati al numero di lavoratori secondo la normativa vigente;
- b. spazi per la didattica, con le seguenti specificazioni, a seconda che si tratti di:

I) sede formativa:

I.1) **un'aula didattica**, per un minimo di 24 mq al netto delle murature;

I.2) **un'aula laboratorio**, per un minimo di 24 mq al netto delle murature.

L'accreditamento non necessita dell'aula laboratorio limitatamente alle ipotesi in cui l'attività formativa posta in essere dall'Organismo è finalizzata:

- esclusivamente alla formazione continua dei lavoratori presso le aziende;
- esclusivamente a corsi di formazione i cui standard di percorso formativo previsti nel corrispondente Repertorio regionale non prescrivono il modulo di formazione pratica.

La mancanza dell'aula laboratorio presso la sede operativa accreditata preclude la possibilità di svolgere attività formativa diversa da quella sopra descritta.

II) sede orientativa:

II.1) **un'aula**, per un minimo di **26 mq**, al netto delle murature, per la realizzazione di incontri e di seminari;

II.2) **un ufficio** per colloqui individuali, di almeno **10 mq**, al netto delle murature;

II.3) **un locale**, di almeno **10 mq**, al netto delle murature, per la consultazione di banche dati con una dotazione minima di 2 P.C. collegati ad Internet.

2. Le sedi orientative accreditate anche come sedi formative non hanno la necessità di soddisfare il punto II.1).

3. Il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo comunque almeno **2 mq** di superficie utile per utente.

4. La sede operativa deve prevedere i relativi servizi igienici dimensionati, nel rispetto delle normative vigenti, in base al numero di partecipanti (comunque, non inferiore a quindici) per il quale si intende adibire gli spazi e, deve essere priva di barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità a soggetti svantaggiati.

5. Gli interventi formativi rivolti a detenuti possono essere svolti anche presso il luogo di detenzione.

6. La dotazione infrastrutturale minima della sede operativa deve prevedere:

- a. una linea telefonica di rete fissa;
- b. una connessione ad internet, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec ed un sito o una pagina web attivi ed accessibili in cui devono essere riportati i recapiti, anche telefonici, del soggetto accreditato e di un referente della struttura;
- c. almeno un P.C., una stampante ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili;
- d. postazioni di lavoro nel n.ro previsto (banchi e sedie)
- e. scrivania, lavagna, eventuale proiettore

7. Posto che il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo

di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 è a carico del legale rappresentante dell'Organismo di Formazione che se ne assume appieno la responsabilità, **in sede di accreditamento** l'Organismo è tenuto a produrre, unitamente all'allegato C, l'allegato C bis "Scheda sede operativa" con la documentazione nello stesso espressamente richiamata, di cui, in particolare, si evidenzia:

- una perizia asseverata da un tecnico abilitato, con allegata la planimetria della sede operativa, aventi le caratteristiche descritte al **punto 24 dell'allegato C bis**, atta a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nonché l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche di cui alla vigente normativa;
- un'autodichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità esclusiva dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente comma 6 (**cf. punto 1 dell'allegato C bis**).

In linea con quanto disposto nell'allegato C bis, i locali della sede operativa accreditanda devono avere specifica destinazione d'uso, da riportarsi all'interno della planimetria. Eventuali variazioni devono essere richieste preventivamente all'Ufficio accreditamento (Allegato L) ai fini dell'accoglimento.

8. Con **l'avvio del percorso formativo** l'Organismo è tenuto a garantire, nel rispetto della normativa nazionale vigente, una copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività corsuali. A tal fine, con **la comunicazione di avvio delle attività** al competente ufficio gestione, occorre presentare una **dichiarazione del legale rappresentante**, resa ai sensi del DPR 445/2000, **attestante il possesso** di evidenze documentali inerenti l'attivazione delle assicurazioni di che trattasi (**Allegato B3**).

Ai fini dell'accREDITAMENTO ed effettivo utilizzo delle aule didattiche, si specifica quanto segue:

8.1 Per l'accREDITAMENTO dell'aula di teoria:

- a. la perizia tecnica descrittiva della sede operativa, con allegata planimetria, sottoscritta ed asseverata, di cui al **punto 24 dell'allegato C bis alla presente Disciplina**, deve attestare:
 - la rispondenza degli arredi/attrezzature - opportunamente descritti - ai requisiti generali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - la capienza complessiva, ai fini della sicurezza, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 36, comma 3, della vigente Disciplina di accreditamento;
 - la rispondenza sia alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, sia alle norme in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche.

Ciascuna aula di teoria deve essere contrassegnata con un elemento letterale da riportare nella perizia e planimetria allegata.

- b. in relazione all'allestimento, occorre una **dichiarazione del legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000 (**punto 25 dell'allegato C bis**) che attesti:
 - la tipologia e il numero degli arredi/attrezzature dell'aula di teoria;
 - il possesso di fatture, contratto di comodato d'uso o altre evidenze documentali che dimostrino la disponibilità esclusiva in capo all'OdF dei suddetti arredi/attrezzature.

Le variazioni di natura strutturale apportate alle aule didattiche (di teoria e laboratoriali) rientrano nella fattispecie di cui all'art. 55 "Comunicazione e gestione delle varianti", com-

ma 1, lett. a) e, pertanto, l'Organismo è tenuto a presentare istanza di variazione all'Ufficio Accreditamento (**Allegato L**) con allegata la documentazione sopra descritta.

8.2 Ai fini dell'utilizzo effettivo dell'aula di teoria:

in assenza di modifiche successive all'accreditamento, come anche nel caso di mancato cambio di destinazione d'uso dell'aula di teoria ai sensi del precedente art. 35, sezione C "Intercambiabilità delle aule didattiche", la documentazione prodotta all'Ufficio Accreditamento, conserva la sua validità.

Con la comunicazione di avvio delle attività formative al competente Ufficio gestione, l'Organismo è tenuto a presentare una dichiarazione a firma del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il possesso della predetta documentazione. (**Allegato B3**).

Ogni qualvolta, in riferimento ad un percorso formativo, dovrà essere realizzato un **cambio di destinazione d'uso** per un diverso impiego dell'aula ai sensi dell'art. 35, sezione C "Intercambiabilità delle aule didattiche" – nello specifico l'aula di teoria viene utilizzata come laboratorio e, successivamente, il laboratorio viene riutilizzato come aula di teoria – la precedente perizia non ha più alcuna validità ai fini della sicurezza e l'Organismo è tenuto a redigere una nuova perizia tecnica, opportunamente datata, con le caratteristiche di cui al precedente punto 8.1.

Nel caso di specie, in sede di **comunicazione di avvio del percorso formativo** al competente Ufficio gestione, l'Organismo dovrà produrre una **dichiarazione del legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000 **attestante il possesso** della nuova perizia, opportunamente datata, redatta a seguito del cambio di destinazione d'uso. (**Allegato B3**).

8.3 Per l'accreditamento del laboratorio:

l'Organismo dovrà dimostrare la disponibilità all'interno della sede accreditanda di un'aula laboratorio di almeno 24 mq ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) punto I.2).

8.4 Ai fini dell'utilizzo effettivo del laboratorio, adeguatamente attrezzato:

l'Organismo, in sede di **comunicazione di avvio delle attività formative** al competente Ufficio gestione, dovrà presentare una **dichiarazione a firma del legale rappresentante**, ai sensi del DPR 445/2000, (**Allegato B3**) **relativa al possesso:**

- a. di una perizia, con allegata planimetria, asseverata da un tecnico abilitato, attestante:
 - la tipologia di laboratorio e la rispondenza delle attrezzature ai requisiti generali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - la capienza complessiva ai fini della sicurezza, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 36, comma 3 e delle attrezzature previste in linea con il corrispondente standard di percorso formativo di cui al Repertorio regionale;
 - la conformità del laboratorio alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs nr. 81/2008 e alle norme in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche.

La perizia e la planimetria devono contrassegnare ciascuna aula dedicata alla formazione pratica con un elemento letterale.

- b. di fatture e/o contratto di comodato d'uso e/o altre evidenze documentali da cui si evinca la disponibilità esclusiva in capo all'OdF delle attrezzature prescritte nello

standard di percorso formativo di cui al vigente Repertorio regionale.

9. Fatta salva l'applicabilità dell'ultimo capoverso del punto 8.1 in caso di variazioni strutturali, che necessitano di apposita istanza all'ufficio Accreditamento, ogni qual volta c'è un cambio di destinazione d'uso dell'aula laboratorio ai sensi dell'art. 35, sezione C "Inter-cambiabilità delle aule didattiche" o intervengono mutamenti interni al laboratorio, la perizia preesistente, anche se riferita al medesimo standard di percorso formativo, non ha più alcuna validità ai fini della sicurezza sul lavoro e l'Organismo è tenuto a redigere una nuova perizia tecnica, opportunamente datata. Nel caso di specie, **in sede di comunicazione di avvio del percorso formativo** al competente ufficio gestione, occorre produrre una **dichiarazione del legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000 (**Allegato B3**), **attestante il possesso** della nuova perizia, opportunamente datata, con le caratteristiche di cui al precedente punto 8.4 lett. a), nonché il possesso della documentazione di cui alla lett. b) del citato punto 8.4 del presente articolo.

10. Ai fini dell'accREDITAMENTO delle aule didattiche con uso ambivalente, si rinvia a quanto prescritto nel precedente art. 35, paragrafo C.

Articolo 36 bis

Controlli periodici a campione

1. Con specifico riferimento agli articoli 35 e 36 della presente Disciplina, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, saranno oggetto di un controllo a campione periodico, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000, al fine di verificarne la veridicità.

La **mancata presentazione, irregolarità o incompletezza** di uno o più documenti di cui è stato dichiarato il possesso da parte del legale rappresentante determinerà una **penalizzazione con decurtazione di 30 punti a valere sul monte crediti standard**.

Entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, stabilito dal competente Servizio regionale, l'organismo inadempiente è tenuto a produrre la documentazione mancante o irregolare o incompleta. **La omessa o tardiva acquisizione determinerà una sospensione del provvedimento di accreditamento da tre a sei mesi**, stabilito dall'Ufficio accreditamento.

RIVISITAZIONE ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 56 Cause di sospensione dell'accreditamento

DI NUOVA INTRODUZIONE lett e) del COMMA 1 *“nell'ipotesi descritta all'art. 36 bis, comma 1, ultimo capoverso della presente Disciplina, per omessa o tardiva acquisizione della documentazione richiesta a seguito del controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000”, previste dagli artt. 35 e 36.*

ART. 49 Penalizzazioni nell'ambito della gestione di attività formative e/o orientative

DI NUOVA INTRODUZIONE lett. v) del COMMA 1. *“penalizzazione di 30 punti nell'ipotesi prescritta all'art. 36 bis, secondo capoverso: la documentazione di cui è stata dichiarata il possesso da parte del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, risulta mancante, irregolare o incompleta”.*

I commi introdotti negli articoli 56 e 49 sono una diretta conseguenza di quanto disposto dall'art. 36 bis

ART. 39 Procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento RIVISITAZIONE COMMA 5

“L'accreditamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla presente Disciplina. L'esito positivo dell'istruttoria documentale darà luogo al provvedimento di accoglimento dell'istanza di accreditamento.

Entro i 60 giorni successivi al rilascio del provvedimento di accoglimento, il competente Ufficio regionale è tenuto ad espletare un sopralluogo in esito al quale, se le risultanze delle verifiche sono positive, provvede con apposita nota a confermare gli effetti della determina di accreditamento; se le risultanze sono negative, con apposito provvedimento, darà luogo alla revoca dell'accreditamento.

In sede di verifiche in loco, l'eventuale riscontro di irregolarità sanabili, di lieve entità, comporta la disposizione di prescrizioni, da riportare nel verbale di verifica con espressa indicazione, da parte del personale regionale tecnico/amministrativo che effettua il sopralluogo, del termine perentorio entro il quale l'Organismo è tenuto ad ottemperare.

Il mancato o tardivo adempimento delle prescrizioni, senza fondata motivazione, determinerà la revoca del provvedimento di accreditamento”.

L'ufficio Accreditamento già procede al rilascio del provvedimento di accreditamento sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria documentale, fatte salve la necessità delle verifiche in loco presso la sede operativa accreditata, nei 60 gg successivi il provvedimento, nonché la revoca dell'accreditamento nel caso siano accertate irregolarità. Questa esigenza è nata al fine di economizzare i tempi, stante il notevole lasso temporale richiesto per la calendarizzazione e realizzazione dei sopralluoghi, a causa della mancanza di un tecnico incardinato a tempo pieno nell'Ufficio Accreditamento.

A tal fine, poiché questa prassi consolidata si è rivelata positiva, si ritiene opportuno intervenire modificando in tal senso la Disciplina.

ART. 40 Istruttoria documentale delle istanze di accreditamento SOSTITUZIONE COMMA 2 e abrogazione commi 3 e 4

“L’istruttoria documentale si concluderà con la stesura di apposito verbale (Allegato D). In caso di esito positivo, il Servizio competente provvederà ad emettere propria determinazione di accoglimento dell’istanza di accreditamento, fatto salvo quanto prescritto nel precedente art. 39, comma 5, secondo capoverso”.

La sostituzione e l’abrogazione sono una conseguenza di quanto disposto nel precedente comma 5 dell’articolo 39, di nuova introduzione.

ART. 5 “MACROTIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO”

INTRODUZIONE COMMA 11. *“Le sedi operative non necessitano di requisiti aggiuntivi in funzione delle diverse macrotipologie formative e, pertanto, nelle sedi accreditate – o complementari ai sensi dell’art. 35 - possono essere svolte le attività formative corrispondenti alle macrotipologie per le quali l’organismo di formazione è accreditato”.*

All’interno della Disciplina di Accreditamento, le diverse macrotipologie previste ai sensi dell’art. 5 non dispongono alcun requisito o condizione ulteriore rispetto alla sede operativa. Si ritiene, pertanto, che, allo stato, l’accREDITamento a una o più macrotipologie sia da ricondurre al soggetto giuridico accreditato e non alla/e singola/e sede/i.

ART.55 COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

Nell’elencazione delle ipotesi di varianti descritte, sono state aggiunte alcune fattispecie ulteriori conseguenti la rivisitazione degli artt. 35 e 36 della Disciplina